

n.114/2018r.g.



Tribunale Ordinario di Chieti
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice, dott. Francesco Turco, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.2.2021, letti gli atti e i documenti allegati,

osserva

DS ha proposto opposizione successiva all'esecuzione in seno alla procedura n. 114/2018 R.G.E.I. deducendo che, con atto del 03.01.2020, aveva stipulato una transazione con i creditori, sig.ri FF , RM , RM e DA .

In base a tale accordo le parti, dopo aver dato atto dell'esistenza di contenziosi, hanno manifestato l'intenzione di *“pervenire ad un bonario componimento delle insorte controversie, senza riconoscimento di diritto alcuno, dichiarando di voler reciprocamente rinunciare, così come effettivamente rinunciano, ad ogni diritto, azione e/o ragione dedotta o comunque deducibile nei giudizi sopra esattamente indicati”*. Sempre nella medesima scrittura viene previsto che *“A tal fine: la sig.ra DS provvederà alla corresponsione in favore dei signori FF , RM , RM e DA [...] dell'importo omnicomprensivo di Euro 20.000,00 a titolo di partecipazione delle spese legali nonché quale risarcimento dei danni, pagate in rate mensili di € 500,00 a partire dal 20 dicembre 2019 e così ogni mese (36 rate) mentre la maxi rata iniziale di € 2.000,00 sarà corrisposta in contanti alla sottoscrizione del presente atto di transazione; detto importo complessivo di euro 20.000,00 sarà erogato a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria e/o restitutoria dedotta o comunque deducibile nei giudizi di cui alla superiore narrativa, intercorsi fra le parti. Le parti, ognuna per quanto di competenza (attori, ricorrenti, intervenuti) provvederanno, entro 15 giorni dalla sottoscrizione- al deposito di istanza di rinunciare a tutti i giudizi intrapresi depositando atto di rinuncia telematica in ogni procedura azionata. Le parti depositeranno altresì remissione di querela entro 15 giorni dal pagamento della maxi rata di € 2.000,00 come di seguito: Per quanto*

riguarda il sig. RM e DA nella procedura r.g.n.r. 19/521 Dr P , sarà rimessa nei soli confronti di DS ; Mentre DS rimetterà querela nei confronti di F r.g.n.r. 19/741 VPO A ... Atteso quanto sopra, i signori FF , RM , RM e DA espressamente dichiarano l'abbandono delle procedure esecutive in corso (con apposito deposito telematico di atto di rinuncia in ciascuna procedura da parte dei rispettivi procuratori con conseguente estinzione degli stessi ed integrale compensazione delle spese nonché la rinuncia al vincolo solidale di cui all'art. 13 comma 8 L.P.F.) ed il rilascio di reciproca ampia e definitiva quietanza liberatoria".

Mentre, però, la sig.ra D provvedeva a rinunciare a diverse procedure esecutive, con conseguente provvedimento di estinzione, a rimettere querela ed a effettuare alcuni pagamenti, a tanto non si determinavano le controparti.

In subordine ha chiesto dichiararsi non dovute le spese della procedura N. 496/2018 r.g.e., oggetto di intervento.

Costituitisi, i sig.ri FF , RM , RM e DA hanno eccepito che il procedimento R.G.E. 1444/2018 Tribunale di Pescara, era relativo ad una procedura esecutiva iniziata dal Sig. MR e poi estinta per mancata comparizione delle parti considerato che la prosecuzione avrebbe comportato piu costi che benefici.

Lo stesso dicasi per le altre procedure di cui al n. R.G.E. 1987/2018 Tribunale di Chieti, R.G.E. n. 683/2018 Tribunale di Chieti, R.G.E. 163/2019 Tribunale di Chieti ed R.G.E. 420/2019, estinte per mancata comparizioni delle parti.

Quanto ai procedimenti penali, hanno dedotto che non vi sarebbe prova della rimessione di querela posta in essere dalla controparte in quanto quella prodotta non risulterebbe agli atti del procedimento penale.

Il procedimento in cui era persona indagata la Sig.ra FF , a seguito della querela presentata dalla Sig.ra D , è stato archiviato, in data 04.11.2020, con la formula di proscioglimento perché il fatto non sussiste e non per non doversi procedere a causa dell'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, circostanza della quale la sig.ra D non aveva notiziato le controparti in sede di stipula della transazione.

Hanno dunque invocato l'annullamento della transazione su pretesa temeraria e comunque l'inadempimento per mancato pagamento di quanto previsto.

Ciò detto, si osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente delimitare l'ambito della cognizione del presente giudizio, di natura cautelare, limitato unicamente alla verifica dei presupposti per la concessione della invocata sospensiva.

All'uopo irrilevanti appaiono le questioni inerenti alle spese della procedura N. 496/2018 r.g.e., questioni che potranno essere fatte valere in sede di merito, in quanto comunque il credito vantato è maggiore ed attinente anche ad altri titoli.

Quanto alla transazione, almeno ad una cognizione sommaria, deve evidenziarsi l'inadempimento della ricorrente la quale dimostra di aver versato solo 4 ratei (oltre a quella iniziale).

Pertanto, non avendo (sempre ad una cognizione sommaria) la transazione carattere novativo (dovendoci essere o dichiarazione espressa o oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, vd. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020), rivive la situazione originaria (ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24377 del 16/11/2006).

In conclusione l'istanza di sospensione va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- 1) rigetta l'istanza di sospensione;
- 2) condanna DS alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1.200,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% CPA ed IVA come per legge;
- 3) fissa termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà.

Si comunichi

Chieti, 13/02/2021

Il Giudice dell'Esecuzione

Dott. Francesco Turco